



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL RITARDO NELLA DENUNCIA DI SUCCESSIONE IN BASE ALLA
DISCIPLINA VIGENTE *RATIONE TEMPORIS* NON COMPORTA
CONSEGUENZE SANZIONATORIE**

- Sentenza del 26/02/2025, n. 5/587 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Izzi
- Rel. Piombo

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

- 304 DICHIARAZIONE - IN GENERE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI
E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI -
ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA -
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE –

Presentazione - Mero ritardo – Disciplina applicabile *ratione temporis* -
Conseguenze sanzionatorie - Insussistenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Il ritardo nella presentazione della dichiarazione di successione, in base alla disciplina vigente *ratione temporis*, non comporta, in capo al contribuente, conseguenze sanzionatorie, previste, unicamente, nell'ipotesi di vera e propria omissione della dichiarazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la sentenza di annullamento delle sanzioni irrogate dall'Ufficio, ritenendo, altresì, l'insussistenza, nel caso concreto, del ritardo da parte di un erede che aveva accettato con beneficio di inventario).

Rif. Normativi

- D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 31 e 50

Conformità

- Cass., Sez. 5, n. 27840 del 31/10/2018

- Cass., Sez. 5, n. 6940 del 20/03/2013

- Cass., Sez. 5, n. 11569 del 17/05/2006

Anno pubb.

- 2025